

	Allegato A) alla Raccolta n. 1	
	STATUTO	
	DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
	ENTE TERZO SETTORE	
	"ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME ASSOCIAZIONE	
	DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE TERZO SETTORE"	
	in sigla	
	"ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME A.P.S.- E.T.S.".	
	TITOLO I	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 1	
	(Denominazione)	
	Ai sensi degli artt. 4 ss.e, in particolare, degli	
	artt. 20 ss. D.LGS. n. 117 del 2017, è costituita	
	l'Associazione di Promozione Sociale sotto la	
	denominazione "ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME	
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE TERZO	
	SETTORE" in sigla "ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME	
	A.P.S.- E.T.S." di seguito detta Organizzazione di	
	volontariato.	
	Art. 2	
	(Sede)	
	La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune	
	di Napoli, con indirizzo, attualmente alla Via	
	Giovanni Porzio, Centro Direzionale is. E/7.	
	1	

	L'organo direttivo ha facoltà di istituire o	
	sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire	
	filiali, succursali, agenzie e depositi ai sensi	
	dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017,	
	tale istituzione o soppressione dovrà essere	
	comunicata al Registro Unico del Terzo Settore	
	(RUNTS).	
	Art. 3	
	(Attività)	
	Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del	
	2017, l'Associazione di promozione sociale	
	persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	Ai sensi del combinato disposto dall'art. 5 ,	
	comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117	
	del 2017, per il perseguimento di suddette	
	finalità, l'Associazione di promozione sociale	
	esercita, in favore dei propri associati, di loro	
	familiari o di terzi, le seguenti attività di	
	interesse generale:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.	
	1 commi 1 e2, legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi , servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.	
	104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e	
	2	

	successive modificazioni;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto	
	del Presidente del Consiglio dei Ministri 14	
	febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale	
	n. 129 del 6 giugno 2001, e successive	
	modificazioni;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse	
	sociale;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del	
	Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,	
	e successive modificazioni;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione	
	gratuita di alimenti, o prodotti di cui alla legge	
	19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni.	
	Art. 4	
	(Scopi)	
	L'Associazione, con l'esclusivo perseguimento di	
	finalità di solidarietà sociale, rivolge la sua	
	attività in ambito assistenziale e sociale,	
	aiutando i bambini e le famiglie disagiate in cura	
	presso gli Ospedali Campani ed in particolar modo	
	presso il dipartimento di Oncologia ed Ematologia	
	del Presidio Ospedaliero Pausilipon.	
	Con obiettivo di fondo quello di sostenere e	
	rendere più confortevole la permanenza in Ospedale	
	3	

	e supportare in tutti i modi i bambini che	
	combattono la malattia.	
	1. L'Associazione adotta:	
	a) il divieto di svolgere attività diverse da	
	quelle previste ad eccezione di quelle ad esse	
	direttamente connesse;	
	b) il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché	
	fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'organizzazione, a meno che la destinazione o	
	la distribuzione non siano imposte per legge e	
	nelle modalità da essa prevista;	
	c) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi	
	di gestione per la realizzazione delle attività	
	istituzionali e di quelle ad esse direttamente	
	connesse;	
	d) l'obbligo di devolvere il patrimonio	
	dell'organizzazione in caso di suo scioglimento ai	
	sensi del successivo art. 37) salvo diversa	
	destinazione imposta dalla legge;	
	e) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto	
	annuale nelle forme previste dal d.lgs. n.117/2017.	
	Art. 5	
	(Finalità specifiche)	
	1. L'Associazione persegue esclusivamente la	

	finalità di migliorare i servizi e l'assistenza	
	sanitaria e sociale rivolti a bambini e	
	adolescenti affetti da patologie oncologiche ed	
	ematologiche ed alle famiglie disagiate, a tal	
	fine può svolgere le seguenti attività, elencate a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) promuovere l'elaborazione di informazione utili	
	per una migliore comprensione delle patologie	
	oncologiche ed ematologiche in età pediatrica e	
	delle loro conseguenze psicosociali e facilitare	
	la diffusione delle informazioni stesse	
	predisponendo idonei strumenti;	
	b) sostenere le famiglie più bisognose, in modo	
	che possano sentire intorno un ambiente caldo,	
	accogliente, allegro, dove percepire l'affetto.	
	c) farsi promotrice presso le Autorità sanitarie e	
	Istituzioni Pubbliche di proposte e programmi per	
	il miglioramento della qualità delle cure e della	
	degenza dei bambini ricoverati e dell'assistenza	
	ai bambini stessi ed alle loro famiglie, anche	
	raccogliendo segnalazioni dai genitori comunque	
	interessati, anche se non associati;	
	d) occuparsi dell'assistenza psico-sociale e	
	dell'accoglienza alle famiglie svantaggiate ed ai	
	piccoli pazienti, anche organizzando case e centri	

	dedicati, a loro esclusivamente destinati.	
	2. Nei limiti imposti dalla vigente disciplina	
	delle Associazioni di Promozione Sociale e, in	
	genere, del proprio scopo non di lucro,	
	l'Associazione potrà compiere ogni atto ed ogni	
	operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare,	
	in proprio o mediante convenzioni, che sia	
	strumentale o connessa al raggiungimento dello	
	scopo sociale. A tali fini potrà, attraverso gli	
	organi rappresentativi, acquisire a qualsiasi	
	titolo, nel rispetto della disciplina vigente	
	nonché cedere, permutare, dare e prendere in	
	locazione, in uso ed in comodato, beni mobili ed	
	immobili, comprese strutture, impianti,	
	attrezzature scientifiche e tecniche di ogni	
	genere e mezzi di trasporto.	
	3. L'Associazione, per reperire i mezzi necessari	
	occorrenti ai fini istituzionali, potrà ricevere	
	da privati, enti lucrativi, Istituzioni e altri	
	enti benefici donazioni in denaro o in natura,	
	anche attraverso pubbliche sottoscrizioni. Potrà	
	altresì organizzare manifestazioni di qualunque	
	genere per reperire i mezzi necessari, nonché	
	stipulare accordi, contratti, intese, protocolli,	
	convenzioni ecc, con amministrazioni pubbliche,	

	enti privati, Istituzioni scolastiche, Società,	
	Comitati, altre Associazioni o persone singole.	
	Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del	
	2017, l'associazione di promozione sociale può	
	esercitare attività diverse, strumentali e	
	secondarie rispetto a quelle sopra indicate,	
	secondo criteri e limiti definiti con apposito	
	decreto ministeriale. La loro individuazione è	
	operata dall'organo direttivo.	
	Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del	
	2017, l'associazione di promozione sociale, nello	
	svolgimento della propria attività, si avvale in	
	modo prevalente dell'attività di volontariato dei	
	propri associati o delle persone aderenti agli	
	enti associati; è fermo quanto previsto all'art.	
	36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt.	
	17 ss. medesimo d.lgs..	
	Art. 6	
	(Durata)	
	L'Associazione di promozione sociale è contratta a	
	tempo indeterminato.	
	TITOLO II	
	PATRIMONIO E RISORSE	
	Art. 7	
	(Patrimonio)	
	7	

	Il patrimonio iniziale dell'Associazione di	
	promozione sociale è fissato in euro 15.000,00	
	(quindicimila) .	
	Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del	
	2017, quando risulta che il patrimonio minimo è	
	diminuito di oltre un terzo in conseguenza di	
	perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua	
	inerzia, l'organo di controllo, ove nominato,	
	devono senza indugio convocare l'assemblea per	
	deliberare la prosecuzione dell'attività in forma	
	di associazione di promozione sociale non	
	riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o	
	lo scioglimento dell'associazione medesima.	
	Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del	
	2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	
	denominate, è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale.	
	Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del	
	2017, al fine di finanziare la propria attività di	
	interesse generale, l'associazione di promozione	
	sociale può porre in essere attività o iniziative	
	anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti,	

	donazioni e contributi di natura non corrispettiva.	
	Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute	
	nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017,	
	l'associazione di promozione sociale può	
	realizzare attività di raccolta fondi, nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza con i sostenitori e con il pubblico.	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	a) beni, mobili e immobili, e diritti inerenti	
	inventariati, comprese le rendite;	
	b) quote associative e contributi;	
	c) donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti	
	o di privati, e quant'altro espressamente diretto	
	all'arricchimento di esso patrimonio;	
	d) rimborsi;	
	e) proventi da attività marginali di carattere	
	commerciale e produttivo;	
	f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi	
	della Legge 383/2000.	
	2. Per converso le disponibilità erogabili sono	
	costituite:	
	a) dall'importo delle quote associative;	
	b) da proventi derivanti da donazioni,	
	lasciti, oblazioni e sussidi non	
	espressamente diretti all'arricchimento del	

	patrimonio;	
	c) dalle rendite del patrimonio stesso.	
	Art. 8	
	(Risorse)	
	Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le	
	associazioni di promozione sociale possono	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,	
	anche dei propri associati, fatto comunque salvo	
	quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n.	
	117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai	
	fini dello svolgimento dell'attività di interesse	
	generale e al perseguimento delle finalità.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al	
	cinquanta per cento del numero dei volontari o al	
	cinque per cento del numero degli associati.	
	TITOLO III	
	ASSOCIATI	
	Art. 9	
	(Requisiti e Condizioni)	
	Il numero degli associati è illimitato e variabile.	
	In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1,	
	d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati	
	non deve essere inferiore a sette persone fisiche	
	10	

	o a tre associazioni di promozione sociale.	
	Ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, d.lgs. n. 117	
	del 2017, se successivamente alla costituzione il	
	numero degli associati diviene inferiore a quello	
	stabilito nel precedente comma, esso deve essere	
	integrato entro un anno, trascorso il quale	
	l'associazione di promozione sociale è cancellata	
	dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in	
	un'altra sezione del medesimo.	
	Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del	
	2017, possono essere associati altri enti del	
	Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione	
	che il loro numero non sia superiore al cinquanta	
	per cento del numero delle associazioni di	
	promozione sociale.	
	In ogni caso, gli associati devono soddisfare le	
	seguenti condizioni:	
	- essere di buona condotta morale;	
	- non avere riportato condanne a una pena che	
	comporti l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici;	
	- non avere riportato condanne definitive per una	
	pena pari o superiore a due anni di reclusione per	
	la commissione di un reato non colposo e salvo che	

	non sia intervenuta riabilitazione;	
	- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti	
	ad amministrazione di sostegno;	
	- non essere falliti e non riabilitati e non avere	
	subito o avere in corso procedure concorsuali;	
	- non essere destinatari dell'applicazione, anche	
	in primo grado, di misure di prevenzione personali	
	o reali;	
	- essere in regola con la normativa antimafia;	
	Possono diventare soci ordinari dell'Associazione	
	tutte le persone maggiorenni italiane e straniere	
	che condividono le finalità dell'Associazione e si	
	impegnano attivamente soprattutto con la propria	
	disponibilità di tempo e di mezzi.	
	Qualora gli associati siano persone giuridiche o	
	comunque soggetti di diritto diversi dalle persone	
	fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno	
	essere verificati in capo ai legali rappresentanti	
	e agli amministratori.	
	Art.10	
	(Ammissione nuovi associati)	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà	
	presentare all'organo direttivo una domanda	
	scritta contenente:	
	- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di	

	nome e del cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di	
	enti o persone giuridiche, di ragione o	
	denominazione sociale, sede, codice fiscale e	
	partita I.V.A.;	
	- l'indicazione dell'attività svolta in via	
	principale;	
	- la dichiarazione di attenersi al presente	
	statuto, alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.	
	L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo precedente del	
	presente statuto e l'inesistenza di cause ostative	
	ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.	
	L'ammissione è comunicata all'interessato e	
	annotata nel libro degli associati.	
	L'ammissione all'associazione avrà effetto dal	
	momento in cui il soggetto proponente verrà a	
	conoscenza del positivo accoglimento della	
	domanda, deliberato dall'organo direttivo.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione,	
	l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione e comunicarla	
	all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta,	

	chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	L'organo direttivo nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi associati.	
	Oltre alla categoria ordinaria, sono "associati	
	sostenitori" i soggetti che sottoscrivono	
	liberalità economiche di sostegno alle attività	
	dell'Associazione.	
	Sono associati "benemeriti" o "onorati" coloro che	
	vengono dichiarati tali dal consiglio Direttivo,	
	per avere apportato particolari benefici morali e	
	materiali all'Associazione.	
	Art. 11	
	(Diritti degli Associati)	
	Gli associati hanno diritto di:	
	- partecipare alla vita dell'ente mediante	
	l'esercizio del diritto di voto, di discussione e	
	di intervento in assemblea;	
	- rivestire cariche sociali; eleggere il Consiglio	
	Direttivo, i Revisori dei conti (ove istituiti) e	

	approvare il bilancio.	
	- essere informati sulle attività	
	dell'associazione;	
	- esaminare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali;	
	- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle	
	condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del	
	2017;	
	- denunciare i fatti che ritengono censurabili	
	all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.	
	117 del 2017;	
	- hanno il diritto di essere rimborsati delle	
	spese effettivamente sostenute per l'attività	
	prestata secondo le possibilità dell'Associazione	
	stessa, e solo se concordato preventivamente con	
	il Presidente.	
	Art.12	
	(Obblighi degli Associati)	
	Gli associati sono obbligati a rispettare le norme	
	del presente statuto e degli eventuali regolamenti	
	emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli	
	organi dell'associazione.	
	Ogni associato deve versare, ove previsto, un	
	contributo nella misura occorrente per coprire le	
	15	

	spese di organizzazione, di amministrazione e di	
	gestione, secondo l'importo, le modalità di	
	versamento e i termini stabiliti dall'organo	
	direttivo.	
	Gli associati non in regola con i pagamenti delle	
	quote associative non possono partecipare alle	
	riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle	
	attività dell'organizzazione; essi non sono	
	elettori e non possono essere eletti alle cariche	
	sociali.	
	L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi	
	di interessi, dagli associati, anche in misura non	
	proporzionale alla quota di partecipazione al	
	patrimonio.	
	Art.13	
	(Divieto di trasferimento della quota associativa)	
	La quota associativa non può essere trasferita.	
	Art.14	
	(Perdita della qualità di associato)	
	La qualità di associato si perde per recesso,	
	esclusione, o per causa di morte.	
	Art.15	
	(Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, ogni associato può recedere ad	
	16	

	nutum dall'associazione di promozione sociale,	
	dandone comunicazione, con un preavviso di almeno	
	tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o	
	posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata	
	all'organo direttivo.	
	Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in	
	corso.	
	Art.16	
	(Esclusione)	
	L'associato può essere escluso dall'associazione	
	di promozione sociale per gravi motivi.	
	Costituiscono gravi motivi, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	- il mancato possesso o la perdita dei requisiti	
	previsti per la partecipazione all'associazione	
	dal presente statuto;	
	- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle	
	obbligazioni che derivano dalla legge o dal	
	presente statuto;	
	- l'avere subito condanna passata in giudicato a	
	una pena detentiva non inferiore a tre anni;	
	- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad	
	altra procedura concorsuale;	
	L'esclusione di un associato viene deliberata	
	dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.	

	E' causa di decadenza l'assenza ingiustificata per	
	due anni dalle Assemblee sociali.	
	L'esclusione deve essere decisa con decisione	
	dell'assemblea, non computandosi nel quorum	
	l'associato della cui esclusione si tratta.	
	La decisione di esclusione deve essere notificata,	
	a cura dell'organo direttivo, all'associato	
	escluso.	
	L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla	
	data della notificazione di cui sopra, salvo che,	
	entro tale termine, l'associato escluso non	
	proponga opposizione dinanzi al Tribunale	
	competente, il quale potrà anche sospendere	
	l'esecuzione della decisione di esclusione. In	
	caso di accoglimento dell'opposizione l'associato	
	è reintegrato nell'associazione con effetto	
	retroattivo.	
	L'esclusione dell'associato comporta decadenza	
	dello stesso dall'eventuale carica di consigliere	
	ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione	
	diviene efficace.	
	Gli associati esclusi non possono ripetere i	
	contributi versati, né hanno alcun diritto sul	
	patrimonio dell'Associazione.	
	Art.17	

	(Morte del socio)	
	La quota associativa non può essere trasferita per	
	causa di morte.	
	TITOLO IV	
	ASSEMBLEA	
	Art. 18	
	(Assemblea)	
	L'assemblea è costituita da tutti gli associati e	
	decide sugli argomenti che la legge e il presente	
	statuto riservano alla sua competenza, nonché	
	sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone	
	alla sua approvazione.	
	Sono riservate alla competenza dell'assemblea:	
	- la nomina e la revoca dei componenti degli	
	organi sociali;	
	- la nomina e la revoca, quando previsto, del	
	soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei	
	casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;	
	- la deliberazione sulla responsabilità dei	
	componenti degli organi sociali e l'esercizio	
	dell'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- la deliberazione sull'esclusione degli	
	associati;	

	- la modificazione dell'atto costitutivo o dello	
	statuto;	
	- lo scioglimento dell'associazione;	
	- la devoluzione del patrimonio in caso di	
	estinzione o scioglimento dell'associazione;	
	- la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	- l'approvazione del regolamento dei lavori	
	assembleari.	
	Art. 19	
	(Diritto al voto)	
	Ogni associato che risulti iscritto nel libro	
	degli associati da almeno tre mesi ha diritto di	
	partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme	
	restando le limitazioni al diritto di voto	
	eventualmente previste dal presente statuto.	
	Ciascun associato "ordinario" ha diritto a un	
	voto, mentre l'associato "sostenitore" e	
	l'associato "benemerito" o "onorato" non hanno	
	diritto di voto.	
	Gli associati che siano anche amministratori non	
	hanno diritto di voto nelle deliberazioni di	
	approvazione del bilancio e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità.	
	Si applica l'art. 2373 cod. civ, in quanto	
	20	

	compatibile.	
	Art.20	
	(Convocazione)	
	L'assemblea è convocata dall'organo direttivo,	
	ovvero dall'amministratore unico, da ciascun	
	amministratore disgiuntamente con lettera	
	raccomandata A.R. o posta elettronica certificata	
	(P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo a fornire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli	
	associati almeno dieci giorni prima di quello	
	fissato per l'assemblea stessa al domicilio,	
	indirizzo di posta elettronica certificata	
	(P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero	
	di fax comunicato all'organo direttivo; ove	
	dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la	
	convocazione si intenderà validamente eseguita	
	quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno	
	degli associati almeno due giorni prima	
	dell'adunanza.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione	
	del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti	
	dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne	
	21	

	ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un decimo degli associati	
	degli associati; in quest'ultimo caso, se gli	
	amministratori non vi provvedono, la convocazione	
	può essere ordinata dal Presidente del Tribunale	
	competente.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal	
	Comune dove ha sede l'associazione, purché in	
	Italia.	
	L'avviso di convocazione deve indicare:	
	- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i	
	luoghi eventualmente a esso collegati per via	
	telematica;	
	- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;	
	- le materie all'ordine del giorno;	
	- le altre indicazioni eventualmente richieste	
	dalla legge o dal presente statuto in ordine allo	
	svolgimento della stessa.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista	
	una data di seconda o ulteriore convocazione per	
	il caso in cui nell'adunanza precedente	
	l'assemblea non risulti legalmente costituita.	
	Questa non può aver luogo nello stesso giorno	
	fissato per la prima.	
	Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione	

	devono svolgersi entro quindici giorni dalla data	
	indicata nella convocazione per l'assemblea di	
	prima convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione,	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando a essa partecipano tutti gli associati e	
	l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove	
	nominato, sono presenti o informati della	
	riunione; essa può deliberare quando nessuno degli	
	intervenuti si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	Art.21	
	(Quozienti dell'Assemblea)	
	Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai	
	sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni	
	dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e	
	con la presenza di almeno la metà degli associati.	
	In seconda convocazione la deliberazione è valida	
	qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Art.22	
	(Modificazioni dello statuto)	
	Salvo quanto previsto dal presente atto, le	
	modificazioni dello statuto devono essere	
	approvate con la presenza di almeno tre quarti	
	degli associati e con il voto favorevole della	
	23	

	maggioranza dei presenti.	
	Art. 23	
	(Trasformazione fusione e scissione)	
	Può essere disposta la trasformazione eterogenea	
	di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ.,	
	salvo le limitazioni ivi contemplate.	
	Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ.,	
	la trasformazione in fondazione, la fusione e la	
	scissione dell'associazione possono essere decise	
	dall'assemblea.	
	In ogni caso, l'associato che non consenta alla	
	decisione potrà recedere dall'associazione con	
	comunicazione spedita con lettera raccomandata	
	A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.),	
	all'indirizzo della sede dell'associazione, entro	
	15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata	
	assunta la decisione che legittima il recesso.	
	Il recesso ha effetto nei confronti	
	dell'associazione dal momento in cui questa ha	
	ricevuto la dichiarazione di cui sopra.	
	Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli	
	atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e	
	alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione	
	nel Registro delle Imprese sono iscritti nel	
	Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).	

	Art.24	
	(Svolgimento dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore	
	unico, dal presidente del consiglio direttivo o,	
	in caso di sua assenza o impedimento, dal vice	
	presidente, se nominato, ovvero dal consigliere	
	più anziano di età (nel caso di nomina del	
	consiglio direttivo), o dall'amministratore più	
	anziano di età (nel caso di nomina di più	
	amministratori con poteri disgiunti o congiunti).	
	In caso di assenza o di impedimento di questi,	
	l'assemblea è presieduta dalla persona designata	
	dagli intervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non	
	associato e, occorrendo, uno o più scrutatori	
	anche non associati.	
	Non occorre l'assistenza del segretario nel caso	
	in cui il verbale sia redatto da un notaio.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare	
	l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare	
	e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Per quanto concerne la disciplina dei lavori	
	assembleari, l'ordine degli interventi, le	

	modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il	
	presidente ha il potere di proporre, nel rispetto	
	della legge e del presente statuto, le modalità da	
	lui ritenute più opportune. Tali procedure possono	
	in ogni caso essere modificate con il voto	
	favorevole degli associati a maggioranza calcolata	
	per teste.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto	
	senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e	
	pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal	
	presidente, dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti, anche mediante	
	allegato;	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se	
	abbiano votato a favore, contro, o si siano	
	astenuti, anche mediante allegato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la	
	sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che	
	tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi	

	possano rendersi conto in tempo reale degli	
	eventi, formare liberamente il proprio	
	convincimento ed esprimere liberamente e	
	tempestivamente il proprio voto. Le modalità di	
	svolgimento dell'assemblea non possono contrastare	
	con le esigenze di una corretta e completa	
	verbalizzazione dei lavori.	
	L'intervento in assemblea può avvenire con	
	contemporanea presenza dei partecipanti in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, purché siano garantiti	
	l'identificazione dei partecipanti da parte del	
	presidente e la possibilità di intervenire in	
	tempo reale alla discussione e di visionare e	
	inviare documenti.	
	L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo	
	ove si trovano il presidente e il segretario, che	
	danno conto delle suddette modalità nel verbale.	
	Il voto può essere dato per corrispondenza o per	
	posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).	
	L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti	
	ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo	
	al quale trasmettere la scheda, nonché il termine	
	entro il quale la scheda deve pervenire al	
	destinatario.	

	Il voto per corrispondenza e in via elettronica è	
	esercitato direttamente dal titolare, che è	
	considerato intervenuto in assemblea, e può essere	
	revocato mediante dichiarazione scritta portata a	
	conoscenza dell'organo direttivo almeno 24	
	(ventiquattro) ore prima dell'assemblea.	
	Il voto validamente espresso vale anche per le	
	successive convocazioni.	
	Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di	
	sottoscrizione non sono computate ai fini del voto	
	e della regolare costituzione dell'assemblea.	
	Le schede regolarmente pervenute sono custodite	
	dall'Organo Amministrativo sino all'inizio dei	
	lavori assembleari e vengono consegnate al	
	presidente dell'assemblea per la verifica dei	
	quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali	
	formalità deve darsi atto nel verbale.	
	Art. 25	
	(Rappresentanza in assemblea)	
	Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del	
	2017, ciascun associato può farsi rappresentare in	
	assemblea, da un altro associato.	
	La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto, anche in calce all'avviso di	
	convocazione, e i relativi documenti sono	
	28	

	conservati dall'associazione.	
	La delega non può essere rilasciata per più	
	assemblee; non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco ed è sempre	
	revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il	
	rappresentante può farsi sostituire solo da chi	
	sia espressamente indicato nella delega.	
	Se la rappresentanza è stata conferita a una	
	società, associazione o fondazione, ovvero altro	
	ente collettivo o istituzione, questi possono	
	intervenire a mezzo del legale rappresentante,	
	ovvero subdelegare l'intervento, ma, in	
	quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un	
	proprio dipendente o collaboratore.	
	La stessa persona può rappresentare sino a un	
	massimo di tre associati se l'associazione ha un	
	numero di associati inferiore a cinquecento e di	
	cinque associati se ha un numero di associati pari	
	o superiore a cinquecento.	
	La rappresentanza non può essere conferita ai	
	dipendenti, ai membri degli organi amministrativi	
	e di controllo dell'associazione.	
	TITOLO V	
	Direzione e controllo	
	Art. 26	
	29	

	(Organo direttivo)	
	L'associazione può essere amministrata,	
	alternativamente, su decisione degli associati in	
	sede di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio direttivo composto da un minimo	
	di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri,	
	secondo il numero determinato dagli associati al	
	momento della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri	
	congiunti o disgiunti, secondo quanto previsto in	
	materia di s.r.l. dall'art. 2475, comma 3, cod.	
	civ..	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori	
	senza alcuna indicazione relativa alle modalità di	
	esercizio dei poteri di amministrazione, si	
	intende costituito un consiglio direttivo.	
	Per organo amministrativo si intende	
	l'amministratore unico, oppure il consiglio	
	direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui	
	sia affidata congiuntamente o disgiuntamente	
	l'amministrazione.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del	
	2017, l'amministratore unico, ovvero la	
	maggioranza degli amministratori è scelta tra le	

	persone fisiche associate, ovvero indicate dagli	
	enti giuridici associati.	
	Non può essere nominato amministratore o	
	rappresentante e, se nominato, decade dal suo	
	ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o	
	chi è stato condannato a una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	
	uffici o l'incapacità a esercitare uffici	
	direttivi.	
	L'organo direttivo resta in carica per tre	
	esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica, con scadenza	
	alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo a tale	
	esercizio ed è rieleggibile.	
	L'organo direttivo è investito di tutti i poteri	
	di amministrazione ordinaria e straordinaria	
	dell'associazione e ha la facoltà di compiere	
	tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari	
	per il conseguimento delle finalità associative.	
	Art.27	
	(Consiglio Direttivo)	
	Quando è costituito un consiglio direttivo, esso,	

	nella prima adunanza successiva alla sua nomina,	
	elegge tra i propri membri un presidente e, se	
	ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove	
	non vi abbiano provveduto gli associati.	
	Il presidente del consiglio direttivo convoca il	
	consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno,	
	ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate	
	informazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio può nominare un segretario, anche al	
	di fuori dei suoi membri.	
	Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal	
	comune dove ha sede l'associazione, purché in	
	Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario	
	almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di	
	controllo.	
	La convocazione è fatta almeno quindici giorni	
	prima della riunione con lettera raccomandata A.R.	
	o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax,	
	e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Nei casi di urgenza la convocazione può essere	
	fatta con lettera da spedire mediante fax o posta	
	elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di	
	almeno sette giorni.	

	Il consiglio direttivo è validamente costituito	
	con la presenza della maggioranza dei consiglieri	
	in carica e delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se	
	il consiglio è composto da più di due membri, in	
	caso di parità, prevale il voto del presidente.	
	Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare	
	anche mediante mezzi di telecomunicazione, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati e sia consentito loro di seguire la	
	discussione, di ricevere, di trasmettere o	
	visionare documenti, di intervenire oralmente e in	
	tempo reale su tutti gli argomenti.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Il consiglio direttivo è validamente costituito	
	qualora, anche in assenza di formale convocazione,	
	siano presenti tutti i consiglieri in carica, il	
	direttore e l'organo di controllo, ove nominati e	
	tutti gli aventi diritto a intervenire siano	
	previamente informati della riunione.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal	
	presidente, dal vice presidente, ovvero dal	
	consigliere più anziano per carica o, in	
	subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona	
	designata dagli intervenuti.	

	Il consiglio direttivo può delegare le proprie	
	attribuzioni a un comitato esecutivo composto da	
	alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi	
	componenti, determinandone i poteri.	
	Al consiglio direttivo spetta comunque il potere	
	di impartire direttive e di avocare a sé le	
	operazioni rientranti nella delega, oltre che il	
	potere di revocare le deleghe e di chiedere agli	
	organi delegati che in consiglio siano fornite	
	informazioni relative alla gestione	
	dell'associazione.	
	Art.28	
	(Compenso all'organo direttivo)	
	All'organo direttivo non spetta alcun compenso per	
	l'attività svolta, che dovrà considerarsi	
	gratuita, salvo il rimborso delle spese	
	documentate sostenute per l'espletamento	
	dell'ufficio.	
	Art. 29	
	(Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza	
	dell'associazione.	
	In caso di nomina del consiglio direttivo, la	
	rappresentanza dell'associazione spetta al	
	presidente del consiglio direttivo o, in caso di	
	34	

	sua assenza o impedimento, al vice presidente, se	
	nominato, o agli amministratori delegati, nei	
	limiti della delega.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la	
	rappresentanza dell'associazione spetta agli	
	stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo	
	stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede	
	di nomina i poteri di amministrazione.	
	La rappresentanza spetta anche ai direttori e ai	
	procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti	
	nell'atto della nomina.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del	
	2017, le limitazioni del potere di rappresentanza	
	non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	Art. 30	
	(Responsabilità degli amministratori)	
	Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli	
	amministratori e i direttori generali rispondono	
	nei confronti dell'organizzazione di volontariato,	
	dei creditori sociali e degli associati o terzi,	
	ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto	
	compatibili.	

	Art.31	
	(Organo di Controllo)	
	Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4,	
	d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve	
	nominare un organo di controllo, anche monocratico.	
	La nomina dell'organo di controllo è riservata	
	all'assemblea.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di	
	tre membri effettivi e di due supplenti. Il	
	presidente del collegio sindacale è nominato dagli	
	associati in occasione della nomina del collegio	
	stesso.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica	
	l'art. 2399 cod. civ..	
	I componenti dell'organo di controllo devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di	
	organo di controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno	
	dei componenti.	
	Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre	
	esercizi e scadono alla data della deliberazione	
	di approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica; la cessazione per scadenza	
	del termine ha effetto nel momento in cui l'organo	
	36	

	di controllo è sostituito.	
	Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso,	
	rieleggibili.	
	I relativi poteri, doveri e competenze, le cause	
	d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di	
	cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono	
	quelli stabiliti dalla legge.	
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato	
	all'atto della nomina e per l'intero periodo della	
	durata del suo ufficio.	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del	
	2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza	
	della legge e dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del d.lgs. n. 231	
	del 2001, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei	
	limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117	
	del 2017, la revisione legale dei conti; in tale	
	caso l'organo di controllo è costituito da	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del	

	2017, l'organo di controllo esercita, inoltre,	
	compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, avuto particolare riguardo alle	
	disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs.	
	n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale	
	sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017,	
	l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art.	
	2409 cod. civ..	
	I componenti dell'organo di controllo possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	Il sindaco o i sindaci devono assistere alle	
	adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e	
	alle riunioni del comitato esecutivo.	
	Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria	
	previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117	
	del 2017, l'associazione non avrà organo di	

	controllo o revisione legale dei conti, salva	
	contraria decisione dell'assemblea.	
	Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i	
	componenti dell'organo di controllo rispondono nei	
	confronti dell'associazione, dei creditori sociali	
	e degli associati o terzi, ai sensi degli artt.	
	2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.	
	Art. 32	
	(Revisione legale dei conti)	
	Salvo quanto previsto dall'art. 29 - che precede,	
	nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del	
	2017, la revisione dei conti sull'associazione di	
	promozione sociale è esercitata da uno o più	
	revisori, persona fisica o società di revisione,	
	iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero dell'Economia.	
	Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone	
	di 3 (tre) membri.	
	L'incarico della revisione legale dei conti dura	
	tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio dell'incarico e sono	
	rieleggibili.	
	I revisori, in particolare:	
	- controllano l'amministrazione dell'associazione,	

	vigilano sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e verificano la regolarità della gestione	
	contabile dell'organizzazione di volontariato;	
	- si esprimono, con apposite relazione da	
	presentare all'assemblea, sulla situazione	
	patrimoniale preventiva e consuntiva;	
	- possono partecipare all'assemblea e alle	
	riunioni del consiglio direttivo;	
	Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti risponde nei confronti	
	dell'associazione di promozione sociale, dei	
	creditori sociali e degli associati o terzi, ai	
	sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in	
	quanto compatibile.	
	Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..	
	TITOLO VI	
	BILANCIO	
	Art. 33	
	(Bilancio)	
	L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1	
	(uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	

	Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	annuale l'organo direttivo redige il bilancio di	
	esercizio, da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art.	
	13 d.lgs. n. 117 del 2017.	
	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori a un milione di euro	
	l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai	
	sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.	
	Art. 34	
	(Utili e avanzi di gestione)	
	Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del	
	2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta,	
	ai sensi del comma 3 della medesima disposizione,	
	di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a fondatori, associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori e altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	TITOLO VII	
	ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE,	
	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Art. 35	
	(Estinzione e scioglimento)	
	41	

	L'associazione di promozione sociale si estingue	
	quando:	
	- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto	
	impossibile;	
	- tutti gli associati sono venuti a mancare.	
	L'associazione di promozione sociale si scioglie	
	con il voto favorevole di almeno tre quarti degli	
	associati.	
	Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la	
	causa di estinzione o scioglimento	
	dell'associazione di promozione sociale viene	
	accertata dall'Ufficio del Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).	
	Art. 36	
	(Liquidazione)	
	Dichiarata l'estinzione dell'associazione di	
	promozione sociale o disposto il suo scioglimento	
	si procede alla liquidazione del patrimonio ai	
	sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..	
	Entro un mese dall'estinzione o dallo	
	scioglimento, l'assemblea deve provvede, con il	
	voto favorevole di almeno tre quarti degli	
	associati, alla nomina di uno o più liquidatori e	
	alla fissazione dei relativi poteri.	
	Possono essere nominati liquidatori anche gli	

	amministratori uscenti.	
	La nomina fatta dall'assemblea deve essere	
	comunicata immediatamente al Presidente del	
	Tribunale.	
	I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la	
	diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale	
	e si considerano a ogni effetto di legge pubblici	
	ufficiali. Essi possono essere revocati e	
	sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo	
	stesso Presidente con provvedimento non soggetto a	
	reclamo.	
	I liquidatori deliberano a maggioranza.	
	Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla	
	nomina di uno o più liquidatori provvede il	
	Presidente del Tribunale, su istanza degli	
	amministratori, dei soci, dei creditori, del	
	pubblico ministero o anche d'ufficio.	
	Art. 37	
	(Devoluzione del patrimonio residuo)	
	Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in	
	caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio	
	residuo è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs.	
	n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo	

	Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che	
	dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum,	
	ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia	
	Sociale.	
	Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di	
	ricezione della richiesta che l'associazione è	
	tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di	
	lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le	
	disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005,	
	decorsi i quali il parere si intende reso	
	positivamente.	
	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo	
	compiuti in assenza o in difformità dal parere	
	sono nulli.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art.38	
	(Disposizioni transitorie)	
	Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non	
	trovano applicazione gli articoli del presente	
	statuto che presuppongono detta iscrizione e le	
	materie ivi contemplate rimangono regolate dalle	
	rilevanti disposizioni suppletive di legge.	
	Art.39	

	(Domicilio degli associati)	
	Ai fini del presente statuto, tutte le	
	comunicazioni dirette ai singoli associati	
	verranno effettuate utilizzando il recapito di	
	ciascun associato risultante dall'atto	
	costitutivo, ovvero comunicato all'organo	
	direttivo.	
	Resta a carico di ogni singolo associato la	
	responsabilità per mancata comunicazione delle	
	modificazioni di cui sopra.	
	Art. 40	
	(Clausola compromissoria)	
	Le parti convengono sin da ora che tutte le	
	controversie eventualmente insorgenti in rapporto	
	al presente atto, comprese quelle relative alla	
	sua validità, interpretazione, esecuzione, in	
	esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via	
	definitiva da un arbitro, da designarsi di comune	
	accordo dalle parti.	
	In carenza di accordo, procederà alla designazione	
	il Presidente del Tribunale di Napoli.	
	L'arbitro formerà la propria determinazione	
	secondo diritto in via rituale, osservando nel	
	procedimento le norme inderogabili del codice di	
	procedura civile italiano.	
	45	

[illegible]